

15/01/2010 - Inail: oscillazione per prevenzione

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.) è fissato per il 31 gennaio 2010. Dal 2000, l'INAIL riconosce uno sconto denominato oscillazione per prevenzione alle aziende che:

- sono operative da almeno due anni;
- sono in possesso dei pre-requisiti, ossia dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa e in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- abbiano effettuato, nell'anno precedente a quello in cui si richiede la riduzione, interventi di miglioramento in campo di sicurezza e di igiene sul lavoro.

L'oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, con un conseguenziale risparmio sul premio dovuto all'INAIL in quanto quest'ultimo si determina moltiplicando le retribuzioni lorde dei dipendenti dell'anno di riferimento per il tasso di premio comunicato dall'INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:

- 5% per le aziende con un numero di lavoratori anno superiore a 500;
- 10% per le altre aziende (numero lavoratori anno inferiore a 500).

Le aziende devono presentare o inviare all'INAIL, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede la riduzione, un modello appositamente predisposto dall'ente stesso e debitamente compilato in ogni sua parte. Il modello, unitamente alle istruzioni per la compilazione, è disponibile presso qualsiasi sportello INAIL oppure sul sito www.inail.it; inoltre, la domanda può essere presentata direttamente on line.

L'INAIL, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica all'azienda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il provvedimento adottato adeguatamente motivato.